

STUDIO LEGALE

AVV. ALESSANDRA GUASTELLA

Via Agrigento n. 51 – 90141-Palermo Tel 091/302320

Viale Montegrappa 116 Prato fax 091/2715305

pec: alessandraguastella@pecavvpa.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO –ROMA- RICORSO

Per: **-OMISSIS-** nato a *OMISSIS* il *omissis*, (C.F. *omissis*), rappresentato e difeso dall'Avv. **Alessandra Guastella** del foro di Palermo (C.F. GSTLSN84T53G273B) ed elettivamente domiciliato nello studio sito in Palermo, Via Agrigento n.51, giusta procura a margine del presente atto, con richiesta di ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al n. 091/2715305 ovvero a mezzo Pec all'indirizzo alessandraguastella@pecavvpa.it

CONTRO

Ministero della Difesa, (CF. 80234710582) in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore*, con sede in Roma a Palazzo Baracchini, Via XX Settembre 8, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale Militare, (CF.97160960585) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

a) Della nota del 30 gennaio 2024 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare- e notificato al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso per il reclutamento di 6200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) 1 blocco 2024;

b) In ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

IN FATTO

Preliminarmente, corre l'obbligo di rappresentare a Codesto Ecc.mo Collegio i fatti che hanno preceduto temporalmente la vicenda oggetto del presente giudizio.

In data 18 ottobre 2023, è stato pubblicato sul Portale dei concorsi *on-line* del Ministero della Difesa e Portale unico del reclutamento, il bando per il reclutamento nell'Esercito di 6.200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), ripartiti in tre blocchi di incorporamento:

- a) 1° blocco, 2.200 posti
- b) 2° blocco, 2.000 posti
- c) 3° blocco, 2.000 posti.

L'odierno ricorrente, partecipava alla selezione del primo blocco, il quale prevedeva il termine del 27 novembre 2023, per la presentazione della domanda secondo le modalità dell'art. 4 del Bando.

Ai sensi dell'art 6 del Bando, lo svolgimento del concorso prevedeva, quindi, dopo l'inoltro della domanda e lo svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione, la convocazione dei candidati presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica e l'accertamento dei requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinale.

L'odierno ricorrente veniva convocato per tali accertamenti in data 29 gennaio u.s., e successivamente, la relativa Commissione, con la nota del 30 gennaio 2024 e notificato al ricorrente in pari data, lo ha dichiarato inidoneo causa “ -...*OMISSIS*...”.

Occorre a tal proposito precisare che “*OMISSIS*...”

Inoltre, il buono stato di salute del ricorrente era, altresì, attestato dalla documentazione medica che lo stesso ricorrente esibiva in sede di prove psico-fisiche. Per di più, tale inidoneità non era espressamente prevista dal bando.

Al ricorrente, quindi, non è residua altra possibilità di tutela se non quella di adire il TAR, per richiedere l'annullamento dell'illegittimo provvedimento impugnato per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 10 del BANDO; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUENZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, CARENZA E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE.

Preliminarmente si contesta l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione odierna resistente per violazione nonché falsa applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei calendati principi.

Innanzitutto occorre precisare che questa difesa è ben a conoscenza del fatto che secondo la giurisprudenza dominante *"l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali ai fini del reclutamento nelle Forze Armate e di Polizia costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un'evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per l'illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni, fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte"* (ex multis Consiglio Stato , sez. III, 24 novembre 2010 , n. 2597).

In considerazione di tali rilievi corre l'obbligo di rappresentare che nel caso di specie si tratta di un atto censurabile davanti Codesto Ecc.mo Collegio poiché risulta palese che il giudizio negativo della Commissione esaminatrice espresso nell'atto impugnato risulta illogico ed incongruente circa i riscontri diagnostici e le conclusioni tratte in termini di inidoneità al concorso di che trattasi, nonché insufficientemente motivato, e perciò illegittimo.

La valutazione espressa in sede di controllo psicofisico finalizzato all'arruolamento quale VFI del Sig. -OMISSIS- è errata e non tiene conto del quadro clinico oggettivo inerente il ricorrente.

Quest'ultimo, infatti, non ha mai riscontrato fattoriOMISSIS.....

Orbene, fatta tale premessa, è facilmente dimostrabile che il ricorrente non si trova in codesta situazione clinica.

Come da documentazione medica versata in atti, è opportuno rilevare che l'odierno ricorrente si è periodicamente sottoposto a controlli medici specialistici i quali non hanno mai evidenziato alcuna -OMISSIS-.

In conformità a quanto stabilito dagli artt. 579 e ss., D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, le relazioni cliniche acquisite attestano, invece, che l'attività -OMISSIS- è perfettamente conservata; ciò consente a quest'ultimo di detenere l'efficienza psico-fisica per l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza cui verrebbe destinato all'interno dell'esercito italiano.

Ed invero, in data 11 novembre 2023, il ricorrente si sottoponeva presso la Casa di cura ".....OMISSIS....."

M_D AB05933 REG2024 0462742 07-08-2024

Alla luce di quanto appena esposto risulta agevole dimostrare che nessuna patologia *OMISSIS* può essere attribuita all'odierno ricorrente e che la Commissione valutatrice ha errato nella sua valutazione che di conseguenza va annullata.

b) Effettuate tali considerazioni sul generale stato di salute del ricorrente, v'è da rilevare come il provvedimento che reca il giudizio di inidoneità contravviene agli artt. 581, 582 e ss., D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, e conseguentemente all'art. 1 Decreto Ministero della Difesa, 4 Giugno 2014.

Invero, l'art. 10 del bando, al comma 9 lett.a) stabilisce che *“Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere: a) riconosciuti esenti: 1) dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche, che sono causa di non idoneità al servizio militare, emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014 [...] 2) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente 3) da patologie per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti Direttive tecniche riguardanti i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014”*.

In ossequio agli artt. 581 e ss. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, periodicamente il Ministero della difesa aggiorna ed approva apposite direttive tecniche per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Scopo delle direttive in oggetto, è quello di delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, indicando quali patologie comportano l'esclusione dall'arruolamento per l'esercito italiano.

L'art. 581 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recita in particolare che *“l'elenco delle imperfezioni e infermità di cui all' articolo 582, è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”*.

Osservato quanto statuito dalla normativa in materia, in tal sede non può non rilevarsi come la diagnosi espressa a seguito dell'accertamento di idoneità psico-fisica non contempra alcuna delle patologie elencate dalla direttiva allegata al Decreto Ministero della Difesa del 4 Giugno 2014. Infatti in nessuno di tali documenti viene presa in considerazione l'ipotesi*OMISSIS*.....e come condizione di esclusione dalla selezione.

Per di più il Giornale di medicina Militare, periodico del Ministero della Difesa, nel fascicolo 1/2017 affronta espressamente tale quesito, affermando che appunto non può essere assolutamente considerato come causa di esclusione.

Precisamente si legge che *“.....OMISSIS...”*

Ebbene, alla luce di quanto appena considerato e della lettura orientata degli artt. 579 e ss. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, del Decreto Ministero della Difesa del 4 Giugno 2014, art. 1, il provvedimento impugnato appare altrettanto illegittimo.

Nel caso in esame il ricorrente, oltre a non essere affetto “...OMISSIS...”

Pertanto, considerato quanto illustrato finora, il provvedimento impugnato è meritevole di censura e di annullamento.

Sull'istanza di sospensione

Se le ragioni giuridiche sin qui addotte supportano la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato sotto il profilo del *fumus boni iuris*, altre considerazioni è opportuno svolgere per sostenere la sussistenza del concorrente presupposto, rappresentato dal *periculum in mora*, per la concessione della richiesta misura cautelare.

Dalla esposizione dei motivi in fatto e in diritto, non vi è chi non veda, l'estrema gravità ed urgenza della fattispecie, stante il rilevante pregiudizio che l'odierno ricorrente si trova a dover subire per effetto della nota impugnata.

Ed invero, la mancata ammissione del ricorrente è causa per questi di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità, non consentendo al ricorrente di partecipare alle prove concorsuali, a parità di condizioni con gli altri candidati.

Alla stregua delle argomentazioni addotte e con riserva di articolare motivi aggiunti, presentare memorie e documenti il sig. OMISSIS, come sopra domiciliato e difeso chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE ADITO

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi di cui in narrativa:

in via preliminare

Sospendere la nota del 30 gennaio 2024 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare- con il quale si dichiara la non idoneità all'arruolamento in qualità di VFI, inerente il 1° bando di reclutamento nell'Esercito di 6.200 Volontari in ferma Prefissata iniziale - nonché di tutti gli atti presupposti e/o comunque consequenziali e/o connessi al provvedimento impugnato;

Nel Merito

dopo avere esperito gli accertamenti istruttori ritenuti opportuni, ed eventuale CTU, accogliere il presente ricorso, in quanto fondato in fatto ed in diritto ed annullare il provvedimento impugnato
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvis iurisbus

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 ss.mm.ii si dichiara che trattasi di ricorso in materia di impiego pubblico di valore indeterminabile e che il soggetto possiede i requisiti per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Palermo, 12 marzo 2024

Avv. Alessandra Guastella

Si depositano i documenti come da separato indice